



COMUNE DI GALBIATE
Provincia di Lecco

UFFICIO SEGRETERIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, ASSIMILABILI E PERICOLOSI

(Approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 458 del 7.3.1995, modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 329 del 22.5.1998 e con la deliberazione consiliare n.64 del 19/12/2007)

Indice

Titolo I – Disposizioni generali	
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	pag. 2
Art. 2 – Principi generali e criteri di comportamento	pag. 3
Art. 3 – Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento	pag. 3
Art. 4 – Definizioni	pag. 3
Art. 5 – Definizione e classificazione dei rifiuti	pag. 4
Art. 6 – Attività di competenza del Comune	pag. 4
Art. 7 – Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili	pag. 5
Art. 8 – Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali, tossici e nocivi	pag. 5
Art. 9 – Rifiuti urbani	pag. 5
Art.10 – Rifiuti speciali	pag. 5
Art.11 –Rifiuti speciali assimilabili agli urbani	pag. 6
Art.12 – Rifiuti speciali tossico nocivi	pag. 7
Titolo II – Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e assimilati	
Art.13 – Definizione della zona di raccolta	pag. 7
Art.14 – Servizio di raccolta non in regime di privativa	pag. 7
Art.15 – Modalità di conferimento dei rifiuti	pag. 7
Art.16 – Modalità della raccolta dei rifiuti	pag. 8
Art.17 – Divieto di accesso nella proprietà privata	pag. 9
Art.18 – Trasporto	pag. 9
Titolo III – Raccolta differenziata	
Art.19 – Campo di applicazione	pag. 9
Art.20 – Finalità del servizio di raccolta differenziata	pag.10
Art.21 – Requisiti per l’attuazione	pag.10
Art.22 – Tipologia dei contenitori	pag.10
Art.23 – Localizzazione dei siti e dei contenitori	pag.10
Art.24 – Frequenza e modalità di lavaggio dei contenitori	pag.11
Art.25 – Frequenza della raccolta	pag.11
Art.26 – Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi	pag.11
Art.27 – Raccolta differenziata della frazione umida e della frazione secca dei rifiuti urbani	pag.12
Art.28 – Raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti	pag.13
Art.29 – Raccolta differenziata di vetro, metallo, plastica e carta, frigoriferi, componenti elettronici e polistirolo di provenienza domestica	pag.13
Art.30 – Raccolta convenzionata dei rifiuti assimilabili agli urbani	pag.14
Art.31 – Vigilanza	pag.14
Art.32 – Rapporti con i consorzi nazionali obbligatori	pag.15
Titolo IV: Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni	
Art. 33 – Definizione	pag.15
Art. 34 – Raccolta, trattamento e spezzamento	pag.15
Art.35 – Modalità di espletamento del servizio	pag.15
Art.36 – Cestini e contenitori porta rifiuti	pag.16
Art.37 – Spazzamento delle foglie	pag.16
Art.38 – Lavaggio e disinfestazione delle strade	pag.16
Art.39 – Pulizia delle caditoie stradali	pag.16
Art.40 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private	pag.16
Art.41 – Pulizia dei terreni non edificati	pag.17
Art.42 – Pulizia dei mercati	pag.17

Art.43 – Aree occupate da esercizi pubblici e manifestazioni pubbliche	pag.17
Art.44 – Carico e scarico di merci e materiali	pag.18
Art.45 – Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti	pag.18
Art.46 – Asporto di scarichi abusivi	pag.18
Art.47 – Sgombero della neve	pag.19
Art.48 – Rifiuti da attività edilizie	pag.19
Art.49 – Conduzione di animali domestici	pag.19
Titolo V – Altri tipi di rifiuto	
Art.50 - Rifiuti cimiteriali	pag.19
Art.51 – Carogne	pag.20
Titolo VI – Norme atte a garantire un distinto smaltimento dei rifiuti speciali tossici e nocivi	
Art.52 – Gestione dei rifiuti speciali	pag.20
Art.53 – Obblighi dei produttori	pag.20
Art.54 – Smaltimento dei veicoli a motore, rimorchi e simili	pag.21
Titolo VII – Norme relative al Centro di raccolta dei rifiuti solidi urbani ingombranti	
Art.55 – Conferimento dei rifiuti urbani interni ingombranti	pag.21
Art.56 – Localizzazione e caratteristiche costruttive del centro di raccolta comunale	pag.21
Art.57 – Gestione del centro di raccolta dei rifiuti solidi urbani ingombranti non putrescibili	pag.22
Titolo VIII - Norme finali	
Art.58 – Informazioni	pag.23
Art.59 – Pubblicità del regolamento e degli atti	pag.23
Art.60 – Entrata in vigore del presente regolamento	pag.24
Art.61 – Casi non previsti dal regolamento	pag.24
Art.62 – Variazioni del regolamento	pag.24
Titolo IX – Divieti – Controlli – Sanzioni	
Art.63 – Divieti	pag.25
Art.64 – Controlli	pag.25
Art.65 – Sanzioni	pag.25

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili e pericolosi come previsto dall'art.8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915 relativamente alle fasi:

- a) conferimento;
- b) raccolta;
- c) spezzamento;
- d) stoccaggio provvisorio;
- e) cernita;
- f) trasporto;
- g) trattamento di trasformazione;
- h) trattamento finale;

ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915 nonché dell'art.1, comma primo, della legge 29 ottobre 1987, n.441

Art. 2 - Principi generali e criteri di comportamento

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;
- f) devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione dei rifiuti.

Il Comune provvederà ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiale ed energia anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.

Art.3 - Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti elencati nell'art.2, comma 7, DPR 10/9/1982 n.915 nel testo vigente in particolare:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R.13 febbraio 1964, n.185 e successive modificazioni e integrazioni
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli:
 - materiali fecali
 - altre sostanze utilizzate nell'attività agricola
- d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n.319 (Merli) e successive modificazioni;
- e) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966 n.615, ai suoi regolamenti di esecuzione e alle successive leggi;
- f) agli esplosivi.

Art.4 - Definizioni

Nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto abbandonato o destinato all'abbandono o di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi;
- b) **conferimento**: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
- c) **raccolta**: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;
- d) **ammasso temporaneo**: il deposito di residui effettuato all'interno dell'insediamento produttivo di origine dei medesimi;
- e) **stoccaggio provvisorio**: il deposito di residui effettuato all'esterno dell'insediamento produttivo di origine, in attesa del trasporto e del trattamento finale, ivi compreso il riutilizzo;
- f) **trasporto**: operazione di movimentazione del residuo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale;
- g) **servizio di raccolta differenziata**: l'organizzazione della separazione di determinate frazioni di rifiuti finalizzata a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da smaltire ed a favorire il recupero dei materiali ed energia dei rifiuti. Rientrano in tale servizio tutte le attività a partire dalla fase di conferimento, fino all'attività di gestione delle piattaforme per la raccolta differenziata;
- h) **piattaforma per la raccolta differenziata**: un'area attrezzata destinata a stoccare, selezionare e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata;
- i) **frazione umida**: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani;
- l) **frazione secca**: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero siano in qualche modo suscettibili di recupero;
- m) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti;
- n) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- o) **servizio**: il servizio di nettezza urbana, organizzato secondo la forma gestionale scelta dal Comune;
- p) **Decreto 915**: il d.p.r. 10 settembre 1982, n.915 nel testo vigente;
- q) **Decreto 507**: il d.p.r. 15 novembre 1993, n.507 nel testo vigente;
- r) **L.R 21/93**: la legge regionale della Regione Lombardia 1 luglio 1993, n.21 nel testo vigente;
- s) **Delibera del Comitato**: la delibera del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art.5 del Decreto 915.

Art.5 – Definizione e classificazione dei rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono, così classificati:

- URBANI
- SPECIALI
- SPECIALI TOSSICO NOCIVI

Art. 6 – Attività di competenza del Comune

Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spezzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- tutti i rifiuti urbani (rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti esterni, rifiuti pericolosi);
- i residui dell'attività del trattamento dei rifiuti, della depurazione degli affluenti e delle depurazioni di acque di scarico urbane;

- i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

Detta attività viene svolta dal Comune mediante concessione a enti e imprese specializzate come previste dall'art.8 del D.P.R. 10 settembre 1982 n.915.

Art.7 – Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilabili tutte le attività di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.

Art.8 – Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali, tossici e nocivi

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti stessi direttamente o mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione.

Art.9 – Rifiuti urbani

Sono rifiuti urbani:

1) **Rifiuti interni non ingombranti** provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree di insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, etc.) ai sensi dell'art.2 comma 3 n.1 DPR 915.

Tali rifiuti si definiscono **ordinari** qualora non presentino particolari caratteristiche.

2) **Rifiuti interni ingombranti** quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere, nonché dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure di ospedali, case di cura e simili in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, simili) ai sensi dell'art.2 comma 3) n.2 D.P.R. 915.

3) **Rifiuti esterni** cioè quelli di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico ovvero sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei rifiuti o dei fossi, ai sensi dell'art.2 comma 3 n.3 D.P.R. 915.

4) **Rifiuti pericolosi** (solitamente interni e non ingombranti) come indicati al paragrafo 1.3 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. n.915 del 1982 e precisamente:

- pile e batterie;
- prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F";
- prodotti farmaceutici

Art.10 – Rifiuti speciali

Per rifiuti speciali si intendono:

1) residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani, inclusi quelli derivanti dall'esercizio di impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, ai sensi dell'art.10 bis del d.l. 31/8/1987 n.361 convertito con modificazioni in legge il 29/8/87 n.441, e con esclusione delle carogne, delle materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola.

Sono altresì esclusi, in quanto considerati rifiuti urbani interni, i residui dei locali destinati ad abitazione del conduttore e/o del proprietario del fondo ed ogni altro

- destinatario ad uso abitativo, i quali restano classificati ad ogni effetto di legge rifiuti urbani interni, ai sensi dell'art.8 comma 2 del d.l. 28/11/1988 n.20;
- 2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;
 - 3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, sfridi di materiale da costruzione, materiali ceramici cotti, vetri di tutti i tipi, rocce e materiali litoidi da costruzione;
 - 4) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - 5) i veicoli a motore, i rimorchi e simili fuori uso e le loro parti, i quali sottostanno ai criteri di cui all'art.15 del D.P.R. 915;
 - 6) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.

Art.11 – Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti solidi urbani

- rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1, dell'art. 7 del D.Lgs. n. 22/97;
- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili perché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva , carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termo-plastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannello (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti

deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica

L'Amministrazione Comunale con riferimento all'art.2 comma 4 punto 1 del D.P.R. 915/82 e al punto 1/1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 come modificato dalla successiva deliberazione del 13 dicembre 1984, adotta mediante apposita delibera le soglie quantitative entro le quali i rifiuti speciali di cui al punto 1 del presente articolo sono assimilabili agli urbani, con conseguente applicazione alle relative superfici di formazione della tassa per lo smaltimento dei R.S.U., secondo i criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n.507 e successive modificazioni.

Art.12 – Rifiuti speciali tossico nocivi

Si intendono rifiuti tossico nocivi quelli che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. n.915/1982, come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e per l'ambiente.

TITOLO II

Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e assimilabili

Art.13 – Definizione della zona di raccolta

Ai sensi dell'art.59 del D.Lgs. 15.11.1993 n.507, e successive modificazioni, la zona del territorio comunale di raccolta obbligatoria dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili è stabilito entro i seguenti limiti:

- a) centro abitato e frazioni, nuclei abitati nelle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi attualmente serviti, come risulta dalla planimetria allegata in calce.

Con motivata delibera della Giunta Comunale potrà essere ampliata la zona come delimitata dalla lettera a) con la stessa deliberazione la Giunta Comunale dovrà però dare atto che l'ampliamento della zona può essere assicurato senza che ne derivino maggiori spese, a qualsiasi titolo, a carico del Comune.

Ove invece, dalla modificazione della zona come prima delimitata, consegua una maggior spesa per il bilancio comunale, la variazione dovrà essere apportata nel rispetto dell'art.32 della legge 142/90.

Art.14 – Servizio di raccolta non in regime di privativa

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta in regime di privativa, sono tenuti ad utilizzare il servizio, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed assimilabili, nei luoghi e nei contenitori vicini.

Art. 15 – Modalità di conferimento dei rifiuti

1. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore e degli utenti i quali sono tenuti ad ammassarli separatamente.
2. Il conferimento in cassonetti o altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale situati in apposite aree pubbliche e regolato dalle seguenti norme:
 - a) dopo l'uso gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi;

- b) è vietato l'introdurre nei contenitori:
 - sostanze liquide;
 - materiale acceso o non completamente spento;
 - materiali (metalli e non) che possono causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
 - rifiuti speciali e/o tossici e nocivi ai sensi del D.P.R. n.815/82;
 - rifiuti pericolosi;
 - frazioni possibili di raccolta differenziata non compatibili con la destinazione specifica del contenitori.
 - c) E' vietato depositare rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
 - d) I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro;
 - e) Il conferimento deve avvenire in modo separato a seconda delle differenti tipologie di rifiuto da raccogliere, salvo quanto previsto dall'art.6, comma 2 della L.R. n.21/93;
3. L'Amministrazione Comunale ha istituito il conferimento diretto dei rifiuti urbani (escluse le parti soggette a raccolta differenziata che devono essere conferite con le modalità previste dal precedente comma 2 negli appositi contenitori) mediante sacchi tramite la raccolta a domicilio (prelievo porta a porta).
Tale conferimento è regolato dalle seguenti norme:
- a. i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta, in particolare i sacchetti devono essere posizionati al massimo due prima del passaggio dei mezzi atti alla raccolta degli stessi;
 - b. il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione;
 - c. per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione dei sacchetti;
 - d. dove esistono più unità abitative, il Comune può autorizzare l'uso di speciali contenitori in rete per la collocazione dei sacchi. Tali contenitori vanno dislocati nei punti dove viene realizzata la raccolta, non più di 2 ore prima del passaggio dei mezzi; con le modalità previste dal punto b) del presente articolo, e vanno ritirati immediatamente dopo lo svuotamento a cura e spese degli inquilini o proprietari delle unità abitative.
 - i. La struttura e le dimensioni di tali contenitori, al fine di avere delle tipologie standardizzate, dovranno essere concordate con l'ufficio tecnico comunale competente.
4. In caso di raccolta a domicilio (prelievo porta a porta) la collocazione del materiale da raccogliere avviene secondo le modalità e negli orari prefissati dagli uffici comunali competenti: i materiali, in ogni caso, devono essere confezionati e impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti.
5. Qualora l'Amministrazione Comunale istituisse il servizio porta a porta anche per i rifiuti differenziati il conferimento sarà soggetto alle modalità previste dai commi 3 e 4.

Art.16 – Modalità della raccolta dei rifiuti

- 1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani interni sarà assicurata dal personale e dai mezzi del Servizio.

2. Per una razionale organizzazione del Servizio, anche ai fini del contenimento dei costi, la raccolta potrà essere:
 - a) programmata per zone, in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
 - b) per quanto riguarda i rifiuti ingombranti, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili il genere, e i rifiuti assimilabili agli urbani, conferimento deve essere fatto direttamente al Centro di Raccolta di via Bergamo.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza, fisserà i programmi di raccolta di cui al comma 2, nonché i relativi orari.

Art.17 – Divieto di accesso nella proprietà privata

1. E' fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle proprietà private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.
2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.
3. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati in carta da bollo; potrà essere rilasciata (sempre in carta da bollo) solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi altro momento.
4. Il Comune, in ogni caso, non assume nessuna responsabilità in dipendenza di detta autorizzazione.

Art.18 – Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento è effettuato con automezzi speciali del tipo autocompattatori, dotati di idonei accorgimenti atti ad evitare la dispersione dei rifiuti, l'emanazione di polveri o di cattivi odori.
2. Per le zone del territorio che non permettono il transito di automezzi ingombranti, il Servizio utilizza automezzi di più modeste dimensioni dotati, per quanto possibile, degli stessi accorgimenti di cui al comma precedente.
3. Gli automezzi di cui sopra devono ottemperare alle norme di circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciale autorizzazione del Sindaco che consenta loro di circolare in aree precluse alla circolazione veicolare.

TITOLO III Raccolta differenziata

Art.19 – Campo di applicazione

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art.2, comma 1 lett. c) e dell'art.8, comma 3 della legge regionale 1° luglio 1993, n.21, si applica alle operazioni di conferimento e raccolta differenziata delle frazioni dei rifiuti urbani, di cui all'art.5, comma 2 della medesima legge regionale.

Art.20 – Finalità del servizio di raccolta differenziata

1. Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:
 - b) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
 - c) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - d) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;

- e) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- f) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Art.21 – Requisiti per l’attuazione

1. L’organizzazione del servizio di raccolta differenziata deve essere realizzato tenendo conto:
 - * delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;
 - * delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni ed al clima
 - * del sistema di produzione, produzione, distribuzione e consumo dei beni;
 - * dei sistemi di recupero;
 - * dei sistemi di smaltimento finale;
 - * della struttura e tipologia urbanistica dei bacini di raccolta;
 - * della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell’evolversi dei consumi;
 - * dell’individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

Art.22 – Tipologia dei contenitori

1. Spetta al Comune, in accordo con l’ente gestore del Servizio ed in relazione alle specifiche esigenze locali, stabilire il numero e la capacità volumetrica dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere e alla densità abitativa della zona interessata.
2. I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.
3. In attesa che il Comune adegui il colore dei propri cassonetti già in uso per la raccolta differenziata a quanto previsto dal presente regolamento, il medesimo provvede ad apporre, su ciascun contenitore, adesivi riportanti le diciture sul fondo del nuovo colore previsto per ciascuna frazione.

Art.23 – Localizzazione dei siti e dei contenitori

1. I contenitori sono di norma sistemati sul suolo pubblico in apposite piazzole opportunamente allestite.
2. La localizzazione di siti adeguatamente contrassegnati per l’alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti, nonché il posizionamento dei cassonetti e dei contenitori, sono disposti dall’ufficio o dal servizio comunale competente.
3. La localizzazione dei siti di cui al primo comma, tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell’utenza, anche se munita di autoveicolo, che da parte degli appositi veicoli utilizzati dal gestore del Servizio.
4. E’ vietato spostare il contenitore dalla sua collocazione, in quanto operazione di competenza del solo personale addetto durante le operazioni di svuotamento.

Art.24 – Frequenza e modalità di lavaggio dei contenitori

1. Il soggetto gestore del Servizio è tenuto alla conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio, nonché alla loro pulizia, lavaggio, disinfezione, manutenzione ordinaria e straordinaria e rinnovo periodico.
2. La pulizia dei contenitori attraverso il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni, deve essere effettuato con le seguenti frequenze:
 - a) Contenitori per la frazione umida
 - secondo modalità da stabilire dall’ufficio tecnico comunale in base alle necessità stagionali;
 - n. 1 intervento nella stagione invernale, nel mese di dicembre

Art. 25 – Frequenza della raccolta

La frequenza della raccolta differenziata viene determinata nel seguente modo:

* frazione secca dei rifiuti urbani:

* frazione umida dei rifiuti urbani:

secondo modalità stabilite dall'ufficio tecnico in base alle necessità stagionali;

* materiali in vetro provenienti da cassonetti su strada ogni settimana;

* contenitori in plastica provenienti da cassonetti su strada ogni settimana;

* carta e cartoni provenienti da cassonetti su strada ogni settimana

Art. 26 – Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi

1. E' fatto divieto di conferire i rifiuti pericolosi, di cui all'art.5, comma 2, lettera a) della L.R. n.21/93, nei contenitori destinato alla raccolta delle frazioni di rifiuti solidi e assimilabili.

2. I rifiuti, di cui al primo comma, devono, a cura del produttore, essere ammassati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente.

3. I seguenti rifiuti pericolosi devono essere così conferiti:

* le batterie presso il Centro di Raccolta di Via Bergamo e presso i punti di rivendita;

* le pile in appositi contenitori collocati presso i rivenditori specializzati, il Municipio e le scuole;

* i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati, in appositi contenitori forniti dal Comune, collocati presso le farmacie ed il Municipio, in altri laboratori pubblici e presso la Casa di Riposo.

4. Le pile e i prodotti farmaceutici scaduti, possono in alternativa, essere conferiti direttamente a cura del produttore al Centro di Raccolta di Via Bergamo.

5. I contenitori per le pile e per i prodotti farmaceutici scaduti devono presentare capacità unitaria non superiore a 100 litri ed essere contrassegnati da colore rosso.

6. I contenitori destinati al conferimento dei farmaci scaduti e/o inutilizzati devono essere contrassegnati da croce bianca.

7. I rifiuti pericolosi di cui all'art.5, comma 2, lettere a2) e a4) della L.R. 21/93 – prodotti e loro contenitori etichettati con il simbolo "T" (tossici) o del teschio, e/o "F" (infiammabili) o della fiamma e le lampade a scarica ed i tubi catodici – devono essere obbligatoriamente conferiti, a cura del produttore, presso i punti di vendita specializzati o, in alternativa, presso il centro di raccolta di via Bergamo in appositi contenitori dotati di idonei dispositivi di sicurezza.

8. Per la raccolta differenziata dei rifiuti di cui all'art.5, comma 2, lettera a5) della L.R. 21/93 – siringhe – viene istituito un apposito servizio da parte dell'ente gestore del servizio.

9. I rifiuti pericolosi di cui all'art.5, comma 2, lettera a6) della L.R. 21/93 – cartucce esauste di toner – sono conferiti dal produttore al rivenditore specializzato oppure direttamente al centro di raccolta di Via Bergamo in appositi contenitori.

Art. 27 – Raccolta differenziata della frazione umida e della frazione secca dei rifiuti urbani

1. Il conferimento ed il servizio di raccolta dei rifiuti organici comportabili di cui all'art.5, comma 2, lettera c) della L.R. n.21/93, deve essere diretto alla separazione della frazione umida dalla frazione secca.

2. L'attivazione del servizio di cui al primo comma, a cominciare da utenze collettive quali mense, ristoranti, mercati ortofrutticoli e ittici, è subordinata all'effettiva e comprovata possibilità di conferire i rifiuti raccolti separatamente negli impianti di compostaggio, così come previsto dall'art.6, commi 3 e 4 della L.R. n.21/93.

3. Il conferimento della frazione umida e secca dei rifiuti urbani deve essere effettuato con le seguenti modalità:

* conferimento dei rifiuti in cassonetti o altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale;

* conferimento diretto dei rifiuti tramite sacchi servizio porta a porta.

4. In caso di utilizzo dei contenitori, questi – frazione umida – devono essere contrassegnati da colore grigio, avere capacità compresa tra i 240 litri e 1.100 litri ed essere in numero tale da garantire un rapporto contenitore/utente di 1 a 85 abitanti nel primo caso e 360 abitanti nel secondo caso. Nei contenitori devono essere introdotti solo rifiuti appartenenti alla frazione umida ben chiusi in sacchi o altri involucri a perdere possibilmente in materiale cartaceo.

5. I rifiuti appartenenti alla frazione secca devono essere conferiti a cura del produttore tramite sacchi (servizio porta a porta) o in appositi cassonetti o contenitori a svuotamento meccanico o manuale contrassegnati dal colore viola, di capacità unitaria compresa tra i 1.300 litri e 1.700 litri e in numero tale da garantire un rapporto contenitore/utente di 1 a 400/500 abitanti.

6. Nei contenitori devono essere introdotti solo rifiuti appartenenti alla frazione secca ben chiusi in sacchi o altri involucri in materiale cartaceo.

7. Il conferimento dei sacchi mediante servizio porta a porta, sia per la frazione umida, sia per la secca, è regolato dalle disposizioni di cui all'art.15 commi 3 e 4.

8. I residui di sfalcio dei giardini, orti, di potatura di alberi da frutta ed aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati compresi nel territorio del Comune di Galbiate, che presentano i requisiti per essere considerati urbani o assimilabili, possono essere consegnati al centro di raccolta di Via Bergamo con le seguenti modalità:

a. se si tratta di erba, fogli, ecc, devono essere conferiti preferibilmente in appositi sacchi chiusi del peso massimo di kg. 30 per consentire una razionale dislocazione in loco.

b. Se si tratta di residui di potatura alberi, ecc. devono essere conferiti mediante fascine il cui peso massimo non superi i kg. 30.

c. Il conferimento dei rifiuti verdi, può essere effettuato anche da aziende agricole o florovivaistiche previa apposita convenzione o autorizzazione con il Comune, purchè si dimostri con apposite denunce che il materiale proviene da orti ed aree piantumate che costituiscono pertinenze di edifici privati compresi nel territorio del Comune di Galbiate.

d. Il conferimento può essere effettuato soltanto nei giorni e negli orari di apertura del centro di raccolta di Via Bergamo, stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

e. Al fine di ridurre il rifiuto organico domestico, il Comune promuove campagne di sensibilizzazione e appositi corsi per spiegare come realizzare direttamente dai cittadini, il compostaggio dei rifiuti organici provenienti dalle abitazioni.

Il Comune, valutata la convenienza economica, può affittare o concorrere alla spesa di appositi composte da fornire ai cittadini che me fanno richiesta e che ne dimostrino l'effettivo utilizzo.

Art. 28 – Raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti

1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti devono essere effettuati secondo le seguenti modalità:

- a) conferimento, effettuato direttamente dal produttore al Centro di Raccolta di Via Bergamo e alle piazzole di raccolta ad esse funzionalmente abbinate all'uopo attrezzate.
- b) E' vietata ogni forma di cernita del materiale conferito salvo che dal personale autorizzato.

Art. 29 – Raccolta differenziata di vetro, metallo, plastica e carta, frigoriferi, componenti elettronici e polistirolo di provenienza domestica.

1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti, di cui all'art.5, comma 2, lettere d2), d3), d4) e d5) della L.R. n.21/93 – materiali di vetro, contenitori di plastica, materiali in metallo, carta e cartone – vengono effettuati secondo le seguenti modalità:

- a) conferimento presso gli appositi contenitori situati in aree pubbliche e/o presso utenze specifiche;
- b) raccolta a domicilio secondo modalità e tempi prefissati dall'ufficio comunale competente (prelievo porta-porta).

2. Il servizio può essere effettuato, secondo gli usi e previo assenso del Comune, da enti ed organizzazioni di volontariato, così come definite dalla legge 11 agosto 1991, n.266, nell'ambito di quanto previsto dall'art.3, comma 3, della L.R. n.21/93.

3. I contenitori per la raccolta del vetro devono essere contrassegnati da colore verde, di capacità unitaria compresa tra i 2.000 e 3.000 tiri ed in numero tale da garantire un rapporto contenitore/utente di 1 a 400-500 abitanti.

4. I contenitori per la raccolta della plastica devono essere contrassegnati da colore giallo, di capacità unitaria indicativa di 2.000 litri ed in numero tale da garantire un rapporto contenitore/utente di 1 a 700 abitanti.

5. I contenitori per la raccolta del metallo sono contrassegnati da colore azzurro; la determinazione della capacità e del numero dei contenitori viene stabilita a discrezione dell'ente gestore del servizio previo accordo con l'ufficio comunale competente. Il metallo può essere conferito direttamente al centro di raccolta di Via Bergamo.

6. I contenitori per la raccolta della carta devono essere contrassegnati da colore bianco, di capacità unitaria indicativa di 3.000 litri ed in numero tale da garantire un rapporto contenitore/abitante di 1 a 400-500 abitanti.

7. Il conferimento dei rifiuti di cui all'art.5, comma 2, lettere d6), d7) e d8) – frigoriferi o frigocongelatori o simili, componenti elettrici, polistirolo espanso ed altri materiali espansi – di provenienza domestica, viene effettuato presso il rivenditore specializzato, oppure direttamente dal produttore presso il Centro di Raccolta di Via Bergamo, o le strutture ad

esse abbinate utilizzando per i rifiuti di cui all'art.5, comma 2, lettera d7) e d8) appositi contenitori di capacità unitaria indicativa di 5.000 litri.

Il conferimento può essere effettuato su richiesta diretta dal cittadino all'apposito servizio istituito, su affidamento del Comune, dal Consorzio Rifiuti di Valmadrera nei modi e nei tempi reciprocamente concordati.

Art. 30 – Raccolta convenzionata dei rifiuti assimilabili agli urbani

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai rifiuti assimilabili agli urbani, ai residui provenienti dai centri in cui si svolge attività di vendita e/o preparazione alimentare, ivi comprese le attività di ristorazione collettiva, nonché uffici, attività artigianali e/o commerciali, ove la raccolta sia operata a seguito di convenzioni con consorzi nazionali obbligatori, ai sensi dell'art.6, comma 9, della L.R. n.21/93 o con consorzi volontari o riciclatori diversi che garantiscono l'effettivo riciclo dei materiali recuperati in modo differenziato.

2. Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli olii e i grassi vegetali ed animali residui della cottura degli alimenti vengono ammassati separatamente dagli altri rifiuti e vengono conferiti direttamente dal produttore mediante convenzione con il Comune al servizio effettuato dal Consorzio Rifiuti di Valmadrera, oppure a ditte di trasporto all'uopo autorizzate.

3. I contenitori per l'ammasso ed il conferimento di cui al secondo comma, dotati di chiusura ermetica ed a tenuta stagna, devono avere capacità di circa 25 litri e devono presentare caratteristiche strutturali tali da permettere un agevole trasferimento.

Art. 31 – Vigilanza

1. A far tempo dell'istituzione dei servizi di raccolta differenziata, la vigilanza urbana assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi.

2. Alla provincia territorialmente competente spetta l'esercizio delle attività di controllo e di vigilanza sulla rispondenza delle opere realizzate ai progetti approvati e sulla gestione delle piattaforme autorizzate.

3. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art.12, comma 2, della L.R. n.21/93 i quantitativi raccolti per ciascuna frazione sono oggetto di valutazione quali-quantitativa da parte della provincia territorialmente competente.

Art. 32 – Rapporti con i Consorzi Nazionali Obbligatori

1. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, il Comune eventualmente consorziato con altri comuni, direttamente o tramite azienda municipalizzata, stipula apposite convenzioni con consorzi nazionali obbligatori, istituiti ai sensi dell'art.9 quater, comma 2, della legge 9 novembre 1988 n.475e con le associazioni di categoria specializzate.

2. Le convenzioni, di cui al primo comma, definiscono in particolare:

- a) le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto;
- b) la copertura degli oneri relativi;

- c) l'organizzazione di attività promozionali e di informazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- d) le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.

TITOLO IV

Norme relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Art.33 – Definizione

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, laghi e simili.

Art. 34 – Raccolta, trattamento e spezzamento

Il servizio di raccolta, spezzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene svolto dalla gestione comunale del servizio smaltimento rifiuti urbani entro il perimetro definitivo.

Il servizio di raccolta, di trasporto e di trattamento dei rifiuti prodotti sulle rive del mare, dei laghi, dei fiumi e simili, nonché delle scarpate ferroviarie, autostradali, stradali nell'ambito del territorio comunale è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o dell'eventuale concessionario.

La frequenza e le modalità dei servizi di spezzamento sono stabilite con ordinanza del Sindaco in relazione alle tendenze, ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto delle norme di cui all'art.2 del presente regolamento.

Art. 35 – Modalità di espletamento del servizio

1. All'interno del perimetro del territorio comunale, la pulizia del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico, deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombrare da detriti, rifiuti, foglie, rottami e simili:

- a) le strade classificate comunali, ed i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico;
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi.

2. La pulizia delle superfici di cui sopra è effettuata manualmente e/o tramite mezzi meccanici.

3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti i fori delle caditoie stradali.

4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico delle aree urbane.

5. Gli involucri contenenti la spazzatura devono essere depositati, a cura degli operatori, nei punti di stoccaggio provvisorio indicati dal Servizio.

Art. 36 – Cestini e contenitori porta rifiuti

Per il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico la gestione del servizio potrà installare nei punti ove sarà ritenuto necessario appositi contenitori per rifiuti cartacei.

E' proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi vetri e simili.

Art. 37 – Spazzamento delle foglie

1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze ed aree soggette a servitù di pubblico transito o di uso pubblico ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento

2. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito dagli operatori addetti allo spezzamento.

3. Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto al luogo di smaltimento.

Art. 38 – Lavaggio e disinfezione delle strade

1. Il lavaggio e disinfezione delle strade, delle piazze, dei sottopassaggi veicolari e/o pedonali, ricadenti all'interno delle zone in cui è previsto lo spezzamento, deve essere eseguito con cadenza trimestrale.

2. Il lavaggio e disinfezione deve essere comunque eseguito in caso di necessità dovute a particolari fatti o eventi imprevisti.

3. Le operazioni devono essere effettuate con l'impiego di appositi dotati di attrezzature atte ad un efficace svolgimento delle operazioni stesse.

Art.39 – Pulizia delle caditoie stradali

1. La pulizia delle caditoie stradali deve essere eseguita almeno 1 volta al mese, salva la esigenza di interventi più ravvicinati in caso di necessità.

Art. 40 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

1. Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso magazzino, deposito ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art.2 del presente regolamento.

2. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

3. In caso di inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza intima la pulizia delle aree e dei fabbricati. Nel casi di ulteriore inosservanza, il servizio provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o ai conduttori.

Art.41 – Pulizia dei terreni non edificati

1. I proprietari, i locatori, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli liberi da rifiuti di qualsiasi natura, da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo le aree private urbane devono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma di inquinamento, curandone con diligenza la corretta gestione dell'ambiente.

2. In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, sarà obbligato con ordinanza sindacale, previa diffida, alla pulizia, al ripristino delle condizioni originarie dell'area e all'asporto e all'allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi. In casi di inadempienza l'intervento sarà eseguito dall'ente gestore con diritto di rivalsa riferibile ai costi sostenuti, nei confronti del proprietario dell'area.

Art. 42 – Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti all'attività stessa. Al termine dell'attività i rifiuti prodotti devono essere smaltiti in proprio dagli esercenti.

Art. 43 – Aree occupate da esercizi pubblici e manifestazioni pubbliche

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico, come caffè, alberghi, ristoranti, e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata provvedendo a fornire i locali e le aree di appositi cestini raccoglitori.

2. I gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, risultino ordinatamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per bibite, ecc.) devono provvedere quotidianamente alla raccolta dei rifiuti giacenti sulle aree occupate, essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.

3. I soggetti promotori di qualsiasi iniziativa pubblica sono tenuti a garantire la pulizia delle aree impegnate per le manifestazioni, sia direttamente, sia tramite una convenzione con il servizio. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dagli stradini comunali fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di regolamento. A titolo di cauzione il Comune ha facoltà di richiedere un deposito cauzionale da un minimo di L.200.000 fino a L.1.000.000. I materiali soggetti alla raccolta differenziata devono essere raccolti separatamente in appositi contenitori o sacchi e conferiti presso il centro di raccolta comunale di Via Bergamo direttamente dai produttori.

4. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere pulite dagli occupanti, ovvero dal Servizio tramite convenzione. Il Comune ha facoltà di chiedere un deposito cauzionale minimo di L.300.000 fino a L.1.000.000.

I materiali soggetti a raccolta differenziata devono essere raccolti separatamente e conferiti negli appositi contenitori dislocati sul territorio del Comune.

5. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomai secondo le normative vigenti, viene istituito uno speciale servizio di smaltimento e i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

Art. 44 – Carico e scarico di merci e materiali

1. Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti urbani sull'area pubblica. In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 45 – Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti

1. Sono di competenza del Comune o affidati dallo stesso in concessione all'azienda specializzata per il servizio raccolta rifiuti:

- pulizia periodica delle fontane, fontanelle, gallerie, monumenti pubblici;
- diserbamento periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche;
- espurgo dei pozzetti stradali e caditoie;
- defissione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite.

2. Con deliberazione del Consiglio Comunale potranno essere affidati alla gestione comunale di raccolta dei rifiuti altri servizi.

Art. 46 – Asporto di scarichi abusivi

1. In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta, rifiuti o di polizia urbana, preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

2. In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale inutilmente, provvederanno alla rimozione dei rifiuti gli addetti al servizio pubblico raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.

Art. 47 – Sgombero della neve

1. In caso di nevicate il Comune provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

- rimozione e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, degli incroci e degli spazi prospicienti degli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
- lo spargimento di cloruri o di miscele criodrauliche per dissolvere neve o ghiaccio..

2. E' fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato.

Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di mt. 1 e per l'intero fronte delle proprietà, come sopra.

Ai residenti nelle abitazioni situate sotto il tetto degli edifici è fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

Art. 48 – Rifiuti da attività edilizie

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tale attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere. La pulizia deve essere garantita sia quotidianamente, sia alla cessazione dell'attività.

2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura. In particolare durante i lavori si devono evitare scoli di acqua o liquidi sulle strade pubbliche o di uso pubblico che possono costituire pericolo per la viabilità.

Art. 49 – Conduzione di animali domestici

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alla defezioni.

2. Il Comune, qualora ne ravvisasse l'opportunità, potrà installare appositi contenitori per la raccolta degli escrementi degli animali e stabilire mediante deliberazione, i luoghi di installazione dei contenitori e le modalità di conferimento, di raccolta e di smaltimento di detti rifiuti.

TITOLO V Altri tipi di rifiuto

Art. 50

Rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:

- a) ordinaria attività cimiteriale derivano da:
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai sensi dell'art.85, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale di cui alla lettera b) del precedente comma sono equiparati ai rifiuti speciali.

3. I rifiuti di cui alla lettera a), del precedente comma 1, sono considerati urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in cassonetti ubicati all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri.

4. I rifiuti di cui alla lettera b) del precedente comma 1, quali resti lignei ed i resti di indumenti del feretro, devono essere raccolti separatamente ed avviati all'incenerimento in impianto idoneo, oppure reinterrati nel cimitero.

5. In ogni caso, i rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione, i rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile ed impermeabile munito di coperchio sistemati in apposito locale all'interno del cimitero.

6. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli assimilabili agli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso e con caratteristiche simili a quelli per i rifiuti ospedalieri.

I mezzi ed i contenitori devono essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine della giornata di lavoro

Art. 51 – Carogne

1. Le carogne abbandonate sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, di qualunque natura esse siano, devono essere prontamente rimosse dalle aree di rinvenimento ed avviate allo smaltimento in relazione alle loro caratteristiche.

2. Le carogne di dimensioni maggiori devono essere avviate alla termodistruzione o interrate in terreni distanti almeno 200 mt. da insediamenti civili.

3. Nel caso di pericolo di malattia infettiva, le carogne sono comunque rimosse dal luogo di rinvenimento e smaltite secondo le modalità indicate dal veterinario che esegue l'ispezione, in osservanza alle norme contenute nel comma 2, dell'art. 3, del D.L. 14 dicembre 1992, n.508 e, eventualmente del d.m. della Sanità 26 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.101.

Titolo VI

Norme atte a garantire un distinto smaltimento dei rifiuti speciali tossici e nocivi

Art. 52 – Gestione dei rifiuti speciali

1. Ai sensi dell'art.3, comma 3, del Decreto 915, allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi.

Art. 53 – Obblighi dei produttori

1. I produttori dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e tossico-nocivi devono essere separati tali rifiuti dagli altri. Essi devono essere stoccati separatamente in appositi contenitori, in modo che si possa provvedere ad un loro adeguato e separato smaltimento.

Art. 54 – Smaltimento dei veicoli a motore, rimorchi e simili

1. Ai sensi dell'art.15, del Decreto 915, i veicoli a motore, i rimorchi e simili devono essere conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati.

2. I rifiuti contemplati nel presente articolo non possono essere depositati, senza autorizzazione, nemmeno sul suolo privato.

Titolo VII

Norme relative al Centro di Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani Ingombranti

Art. 55 – Conferimento dei rifiuti urbani interni ingombranti

I rifiuti di cui al punto 2 art. 5 del presente regolamento non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta ne possono essere abbandonati sul marciapiede o sulla rete stradale o su altri luoghi pubblici o di uso pubblico, o fuori del recinto del centro di raccolta, dotato di idonei contenitori scarrabili.

Art. 56 – Localizzazione e caratteristiche costruttive del Centro di Raccolta Comunale

1. Il centro di raccolta rifiuti solidi ingombranti è localizzato attualmente nell'area comunale situata in fregio a Via Bergamo.

2. Per quanto riguarda la localizzazione e le caratteristiche costruttive del centro di raccolta dei solidi urbani ingombranti, vengono applicate le normative di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.16185 del 19/12/1986 e le indicazioni previste dall'art.10 della Legge Regionale n.21 del 1 luglio 1993 comma 4.

3. In particolare il centro di raccolta deve garantire:

- a) un'adeguata viabilità di accesso in relazione al numero ed al tipo di automezzi di cui è previsto il transito;
- b) la possibilità di effettuare continui e costanti controlli tesi a garantire una corretta conduzione dell'impianto;
- c) il rispetto delle vigenti norme in materia di tutela igienico-sanitaria;

4. Il centro di raccolta dove è possibile l'accesso, sarà completamente recintato con materiale adeguato per un'altezza non inferiore a mt. 2. L'accesso è realizzato con un cancello da chiudersi nelle ore notturne o in assenza di personale di sorveglianza.

5. L'area interessata alla posa dei cassoni e alla movimentazione dei rifiuti deve essere adeguatamente impermeabilizzata, comprese le rampe che si renderanno necessarie per corretto e diretto scarico dei rifiuti nei contenitori.

6. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a minimizzare l'impatto del centro sull'ambiente circostante quali la posa di siepi naturali o essenze di alto fusto.

7. Devono essere mantenute, in ogni momento, le migliori condizioni igienico-sanitarie secondo le modalità che dovranno essere richieste all'USSL

8. I contenitori colmati, devono essere conferiti entro il termine massimo di 36 ore agli impianti di smaltimento autorizzati. I contenitori in dotazione devono essere in numero tale da garantire una costante efficienza del centro, assicurando temporaneamente e quantitativamente, la corrispondenza tra il flusso di raccolta e il flusso di riferimento agli impianti di smaltimento. Durante il conferimento e il trasporto devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare la dispersione dei rifiuti.

9. All'interno del centro può essere realizzato un impianto di accumulo dei rifiuti urbani residui dell'attività di spezzamento stradale, ecc. con esclusione di quelli derivanti dalla pulizia dei pozzetti stradali, considerati stradali.

Tali materiali andranno stivati in idonei cassoni.

10. E' vietata la dispersione sul terreno e lo scarico di materiali inerti.

11. Il centro potrà prevedere la raccolta delle materie direttamente riutilizzabili quali il vetro, l'alluminio, la carta, il cartone, i materiali ferrosi ed ogni altro materiale o sostanza il cui riutilizzo si dimostri conveniente anche in relazione ai vantaggi ambientali diretti e indiretti.

12. Il centro di raccolta potrà accogliere anche contenitori appositi per rifiuti urbani pericolosi, olii esauriti, i contenitori separati "T" o "F", il cui smaltimento e stoccaggio provvisorio dovrà avvenire secondo le modalità di legge previste per questi rifiuti.

13. I rifiuti di cui al punto 11 del presente articolo, qualora non ne sia possibile la commercializzazione, devono essere avviati agli impianti per lo smaltimento raccolti negli appositi contenitori e separati dai contenitori dei rifiuti ingombranti.

14. Il Comune provvederà alla realizzazione del centro di raccolta rifiuti ingombranti previo parere favorevole della USSL.

15. Nella frazione del territorio si potranno individuare centri periferici di raccolta dei rifiuti solidi urbani ingombranti che dovranno sottostare a tutte le normative e ai regolamenti previsti per il centro di raccolta principale di via Bergamo.

In particolare nella frazione di Villa Vergano il centro periferico è localizzato attualmente in fregio a via Marco d'Oggiono. Nei suddetti centri periferici si potrà effettuare la raccolta dei rifiuti ingombranti e la raccolta dei rifiuti ingombranti e la raccolta differenziata delle materie seconde riutilizzabili e dei rifiuti urbani pericolosi; le modalità per tali raccolte verranno stabilite con apposita delibera di Consiglio Comunale.

16. Per quanto riguarda i rifiuti tossico nocivi provenienti da attività civili o hobbistiche (vernici, solventi, ecc.) il Comune con apposita delibera del C.C. potrà istituire un apposito centro di stoccaggio provvisorio presso il centro di raccolta di Via Bergamo. Lo stoccaggio provvisorio e lo smaltimento dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 915/82.

Art.57 – Gestione del Centro di Raccolta dei rifiuti solidi urbani ingombranti non putrescibili

1. Il centro di raccolta, custodito da apposito personale, è gestito dal Comune o da altro ente o ditta autorizzata mediante concessione del Comune. La vigilanza del centro resta affidata a personale comunale o autorizzato dallo stesso.

2. Il conferimento dei rifiuti al centro di raccolta deve avvenire a cura e spese dell'utente.

3. Con ordinanza sindacale viene fissato l'orario di apertura del centro di raccolta.

4. Il trasporto dei rifiuti del centro di raccolta a destinazione autorizzata viene effettuata mediante convenzione ad Azienda specializzata e autorizzata.

Art. 58 – Variazioni del Regolamento

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

TITOLO VIII DIVIETI – CONTROLLI - SANZIONI

Art. 59 - Divieti

1. E' vietato l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o adibire ad uso pubblico ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 10 settembre 1982 n.915.
2. E' vietata ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche controllate dei servizi comunali di smaltimenti dei rifiuti.
3. E' vietato esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica nei giorni e fuori delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta.
4. E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dall'Amministrazione per la raccolta dei rifiuti.
5. E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralcino il servizio stesso.
6. E' vietato il conferimento di imballaggi voluminosi nei recipienti di raccolta dei rifiuti se non siano stati precedentemente sminuzzati.
7. E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.
8. E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono collocati.
9. E' vietato inserire nei contenitori normali rifiuti di vetro o comunque prodotti che possono causare lesioni.
10. E' vietato conferire al servizio comunale di smaltimento rifiuti etichettati con la lettera "T" o "F" soggetti a particolare conferimento previsto dall'art.26.
11. E' vietato conferire al servizio urbano i rifiuti pericolosi quali batterie, pile, soggetti a particolare conferimento come al punto precedente
12. E' vietato conferire al servizio comunale di smaltimento prodotti farmaceutici soggetti a particolare conferimento come ai precedenti punti 10) e 11) del presente articolo.
13. E' vietati abbandonare bottiglie di vetro fuori dalle campane previste per la raccolta del vetro.
14. E' vietato smaltire rifiuti tossici nocivi al di fuori delle norme di cui all'art.16 del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915.
15. E' vietato il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza aver stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio.
16. E' vietato il conferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti ospedalieri non assimilabili ai rifiuti urbani.
17. E' vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimento di olio e simili.

Art. 60 – Controlli

1. Ai sensi dell'art.104, comma 2, del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 e dell'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915 le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

2. Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali.

Art. 61 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento, ove non concretino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative e/o penali previste dal Titolo V del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915, artt. 24 e seguenti o specifiche norme regionali.

2. In caso di inottemperanza dell'obbligo di conferimento separato delle singole frazioni di rifiuti oggetto di raccolta differenziata, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art.33 comma 1 della legge n.21/93.

3. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n.689 recante norme sulla depenalizzazione.

4. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità di cui all'art.12 del D.P.R. n.915/1982 si applicano le pene e le ammende previste dall'art.29 del citato D.P.R. n.915/1982-

5. Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservano le prescrizioni previste si applicano le pene e le ammende di cui agli artt. 25,26 e 27 del D.P.R. 10 settembre 1982 n.915.

TITOLO IX Norme finali

Art. 62 – Informazione

1. I gestori di servizi di raccolta differenziata organizzano, a proprie spese, campagne di informazione e sensibilizzazione diretta all'utenza circa le frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini.

2. Le iniziative di cui al primo comma, sono svolte in concorso con le iniziative regionali di informazione ed educazione di cui all'art.3, comma 1 della L.R. n.21/93 e, in caso di concessione del servizio di raccolta differenziata, in conformità alla convenzione stipulata con il Comune.

Art. 63 – Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge n.241/90, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 64 – Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento comunale entrerà in vigore dopo l'espletamento delle procedure previste a norma di legge e di statuto.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento del Comune di Galbiate.

Art. 65 – Casi non previsti dal Regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) il regolamento comunale di igiene;
 - c) il regolamento comunale di polizia urbana.